SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2018, n. 9

Interventi di valorizzazione dell'identità toscana e delle tradizioni locali per l'anno 2018. Modifiche alla l.r. 76/2016.

Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Interventi per l'anno 2018. Inserimento dell'articolo 5 bis nella l.r. 76/2016

Art. 2 - Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 76/2016

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere b), m), o) e q), e l'articolo 11 dello Statuto;

Vista la legge regionale 11 novembre 2016, n. 76 (Interventi per la valorizzazione della identità toscana e delle tradizioni locali);

Considerato quanto segue:

- 1. Gli interventi realizzati in attuazione della 1.r. 76/2016 si sono rivelati efficaci, sia quanto concerne la semplicità delle procedure adottate per la loro erogazione, sia per gli effetti propulsori ottenuti in favore dei soggetti beneficiari:
- 2. È risultata più evidente la carenza di risorse economiche nell'ambito delle associazioni di rievocazione storica e degli enti locali e associazioni senza scopo di lucro che organizzano manifestazioni che valorizzano e perpetuano la tradizione del carnevale, nonché nell'ambito dei centri commerciali naturali, dato che la Giunta regionale, con deliberazione 7 agosto 2017, n. 867, attraverso la linea di intervento n. 10 (Formazione musicale e progetti di educazione musicale), ha garantito un sostegno ai progetti di attività di promozione e di

educazione musicale di base realizzate da formazioni bandistiche e corali per un importo pari a euro 210.000,00;

3. È quindi opportuno, anche per l'anno 2018, rinnovare gli interventi di valorizzazione dell'identità toscana e delle tradizioni locali con particolare riguardo alle categorie di beneficiari menzionati al punto 2 e non già destinatari di sostegno da parte della Giunta regionale;

Approva la presente legge

Art. 1

Interventi per l'anno 2018. Inserimento dell'articolo 5 bis nella l.r. 76/2016

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 11 novembre 2016, n. 76 (Interventi per la valorizzazione della identità toscana e delle tradizioni locali), è inserito il seguente:

"Art. 5 bis

Contributi per l'anno 2018

- 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Consiglio regionale è autorizzato a concedere i contributi una tantum ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), c) e d), anche per l'anno 2018.
- 2. Ai fini del rispetto delle procedure di cui alla presente legge per l'anno 2018:
- a) il termine di cui all'articolo 3, comma 4, è il 14 marzo 2018:
- b) il termine di cui all'articolo 5, comma 1, è il 30 giugno 2018;
- c) al comma 2 dell'articolo 5 le parole: "gli esercizi finanziari 2014-2015-2016" sono sostituite dalle seguenti: "gli esercizi finanziari 2016-2017-2018";
- d) il termine di cui all'articolo 5, comma 3, è il 30 giugno 2019.".

Art. 2

Norma finanziaria.

Modifiche all'articolo 6 della l.r. 76/2016

- 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6, della l.r. 76/2016, è aggiunto il seguente:
- "1 bis. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'articolo 5 bis, si fa fronte per l'esercizio 2018, con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2018-2019-2020 del Consiglio regionale, di cui alla Missione di spesa 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per l'importo totale di euro 250.000,00.".

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 21 febbraio 2018

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 13.02.2018.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 20 novembre 2017, n. 237

Proponenti:

Consiglieri Giani, De Robertis, Stella, Mazzeo

Assegnata alla 2[^] Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 6 febbraio 2018

Approvata in data 13 febbraio 2018

Divenuta legge regionale 3/2018 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 11 novembre 2016, n. 76, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 11 novembre 2016, n. 76

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2018, n. 10

Disposizioni in materia di servizio idrico. Modifiche alla l.r. 69/2011.

Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Modifiche al preambolo della l.r. 69/2011

- Art. 2 Attribuzione delle funzioni già esercitate dalle autorità di ambito territoriale ottimale. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 69/2011
- Art. 3 Organi dell'autorità idrica. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 69/2011
- Art. 4 Assemblea. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 69/2011
- Art. 5 Funzioni dell'assemblea. Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 69/2011
- Art. 6 Direttore generale. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 69/2011
- Art. 7 Funzioni del direttore generale. Sostituzione dell'articolo 10 della 1.r. 69/2011
- Art. 8 Consiglio direttivo. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 69/2011.
- Art. 9 Funzioni del Consiglio direttivo. Inserimento dell'articolo 11 bis nella l.r. 69/2011
- Art. 10 Revisore unico dei conti. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 69/2011
- Art. 11 Conferenze territoriali della Toscana. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 69/2011
- Art. 12 Funzioni delle conferenze territoriali della Toscana. Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 69/2011
- Art. 13 Funzionamento delle conferenze territoriali della Toscana. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 69/2011
- Art. 14 Controllo dei comuni. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 69/2011
- Art. 15 Articolazione organizzativa dell'autorità idrica. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 69/2011
- Art. 16 Gestore del servizio idrico integrato. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 69/2011
- Art. 17 Piano di ambito. Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 69/2011
- Art. 18 Piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile. Sostituzione dell'articolo 20 della 1.r. 69/2011
- Art. 19 Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante. Modifiche all'articolo 22 della l.r. 69/2011
- Art. 20 Relazione annuale. Sostituzione dell'articolo 24 della l.r. 69/2011
- Art. 21 Individuazione degli interventi strategici. Sostituzione dell'articolo 25 della 1.r. 69/2011
- Art. 22 Fondo per il finanziamento degli interventi strategici. Inserimento dell'articolo 25 bis nella 1.r. 69/2011
- Art. 23 Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di pubblico acquedotto. Modifiche all'articolo 28 della l.r. 69/2011
- Art. 24 Comitato regionale per la qualità del servizio. Modifiche all'articolo 47 della l.r. 69/2011
- Art. 25 Disposizioni transitorie relative al direttore generale. Inserimento dell'articolo 53 bis della 1.r. 69/2011